

Giornata Formativa per le Amministrazioni Comunali

## LA GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Dipartimento Arpav di Verona - Venerdì 15 Maggio 2015

# LA NORMATIVA GENERALE

DALLA LEGGE N. 447 / 1995 AL DL N.70 / 2011 e DPR 227 / 2011



Dr. Tommaso Gabrieli  
tommaso.gabrieli@libero.it  
tgabrieli@arpa.veneto.it

Le informazioni e i contenuti espressi acquistano un valore e un significato meramente limitato alla esercitata e alla giornata formativa. L'utilizzo del documento, parte di esso, o delle informazioni in esso contenute è vietato senza autorizzazione scritta dall'arpa.veneto.it

---

---

---

---

---

---

---

---

## QUADRO NORMATIVO



Dr. Tommaso Gabrieli

Il quadro normativo formula gli strumenti necessari alla Prevenzione e alla Protezione rispetto alla problematica trattata.

In generale la norma indica i Ruoli, definisce le Competenze, formula Criteri di Gestione che comprendono anche le dinamiche legate al Rapporto tra gli Enti e tra l'Ente e il Privato.

La Legge n. 447 del 1995 e i suoi Decreti Attuativi forniscono gli indirizzi (tecnici e amministrativi) per affrontare tutte o quasi le casistiche legate alla protezione e alla prevenzione dal problema dell'inquinamento acustico.

---

---

---

---

---

---

---

---

## COMPETENZE SOSTANZIALI



Dr. Tommaso Gabrieli

Stato: Definisce i limiti ambientali, i criteri di misura e di valutazione del rumore per categoria di sorgente.

Regione: Sviluppa i Criteri per elaborare i Piani di classificazione acustica e la Documentazione di impatto acustico. Forma e aggiorna l'Elenco dei Tecnici competenti in acustica.

Comune: Produce il Piano di classificazione acustica e lo coordina con il Piano Regolatore. Sviluppa i Piani di risanamento acustico. Esercita il controllo del rispetto della normativa nell'ambito delle concessioni edilizie specialmente per quel che concerne la Documentazione di impatto acustico. Adotta Regolamenti per la disciplina delle attività rumorose che comprendano certamente le infrastrutture e le attività con sorgenti sonore.

---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

### ART. 8 DELLA L. 447 / 1995

1 di 2  
Dr. Tommaso Gabrielli

**Com. 1** I progetti sottoposti a VIA (omissis) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

**Com. 2** Su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una **documentazione di impatto acustico** relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: i) aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ii) autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali, secondo la classificazione del codice della strada, iii) discoteche, iv) circoli privati e pubblici esercizi con macchinari o impianti rumorosi, v) impianti sportivi e ricreativi e vi) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

**Com. 3** E' obbligatorio produrre una **valutazione previsionale del clima acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al paragrafo precedente.

**Com. 4 e 6** Le **domande per il rilascio di concessioni edilizie** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico**. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio relative alle attività a potenziale criticità acustica (superamento dei limiti di emissione) deve contenere le indicazioni per ridurre o eliminare la criticità prevista. **La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.**

---

---

---

---

---

---


---

---

## ART. 8 DELLA L. 447 / 1995 2 di 2



L'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995 rappresenta un **formidabile dispositivo di prevenzione** verso il quale la gestione tecnica e amministrativa dell'inquinamento acustico deve orientarsi.



---

---

---

---

---

---

---

---

## NOVITA' NORMATIVE



### Grida di Allarme !

...se la dichiarazione sostitutiva è legata agli usuali accertamenti di verifica dei limiti allora è come prima in quanto occorre la documentazione di impatto e poi la dichiarazione sostitutiva; se invece ... come sono convinto ... si potrà fare una semplice dichiarazione che l'attività non è rumorosa, allora verrà fatta senza alcun problema ... nel primo caso è una presa in giro, nel secondo i professionisti in acustica hanno finito di lavorare...

...se non saranno apportate modifiche al nuovo dispositivo di legge ci sarà come probabile effetto non una riduzione ma un incremento dei costi a carico della collettività a causa del prevedibile aumento dei contenziosi e delle attività di monitoraggio...

...risulta molto rischioso per un tecnico abilitato fare un'autocertificazione senza aver prima effettuato misure o verifiche e dunque senza prima aver interpellato un tecnico competente ... si indica quindi di continuare ad eseguire tutte le valutazioni di acustica prescritte dalla normativa vigente...

... il famigerato DL n. 70 / 2011... è stato trasformato in Legge (Legge n. 106 del 2011) senza modifiche... il DL n. 70 è fonte di gioia per le imprese che non pagheranno più le valutazioni previsionali fatte bene... se la caveranno dando pochi spiccioli all'autocertificatore o asseveratore di turno...e non rischieranno nemmeno più di pagare ... per eventuali contenziosi...l'unica alternativa è rifiutarsi di asseverare, opporsi ad autocertificare, cioè...non lavorare ma non tutti se lo possono permettere...

---

---

---

---

---

---

---

---

## LEGGE N. 106 del 2011



Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate **modificazioni alla disciplina vigente.**

Articolo 5 - comma 1 - lettera e)

Per gli edifici adibiti a civile abitazione l'**autocertificazione** asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta **relazione acustica**.

Articolo 5 - comma 5

Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione - alla Legge n. 447 del 1995, Art. 8 dopo il comma 3 - è aggiunta la seguente frase:

"Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio della attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, **la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato** che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento."

---

---

---

---

---

---

---

---

## LEGGE N. 106 del 2011



Dr. Tommaso Gabrielli

Come si rilegge l'art. 8 comma 3 della Legge n. 447 / 1995

E' fatto obbligo di produrre una **valutazione previsionale di clima acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio della attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una **autocertificazione del tecnico abilitato** che attesti il **rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento**.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## LEGGE N. 106 del 2011



Dr. Tommaso Gabrielli

Figura del Tecnico Abilitato:

Ammettendo che l'autocertificazione vada a **sostituire formalmente** ovvero abbia una **forte aderenza** all'elaborato di clima acustico (che ha come obiettivo quello di accertare la conformità rispetto ai limiti della classificazione acustica), allora come **tecnico abilitato si dovrebbe intendere il tecnico competente in acustica** in quanto tale figura professionale è la sola figura idonea a verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme (limiti di zona).

In alternativa si potrebbe intendere che il tecnico abilitato è la **figura delegata a rappresentare il richiedente l'autorizzazione**. In questo caso il **tecnico abilitato** può avvalersi della consulenza di un tecnico competente - che effettua le analisi del caso - e poi **firma l'autocertificazione assumendosene tutte le responsabilità**.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## CHIARIMENTO DEL MIN. AMBIENTE



Dr. Tommaso Gabrielli

 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</i> DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI IL DIRETTORE GENERALE <b>PAOLO PASQUALETTI</b> Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali U. prot. DMA - 2011 - 2029897 del 30/11/2011 Autore: A. Ref. Attuale	FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI DELLA TOSCANA Prot. N. <u>1351/11</u> Data di arrivo <u>08/12/11</u> Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana Commissione Acustica Viale Milton, 65 50129 Firenze
---	--

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito alla legge 106 del 12 Luglio 2011.

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---


**CHIARIMENTO DEL MIN. AMBIENTE** 

Dr. Tommaso Gabrielli

La lettura del testo integrato sembrerebbe condurre ad una semplificazione amministrativa in riferimento alla presentazione, da parte del tecnico abilitato, della relazione acustica per gli edifici abitativi, ma soprattutto chiarisce il significato di quanto indicato alla lettera e) dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n.106, che cita testualmente "per gli edifici adibiti a civile abitazione l'auto-certificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica». Secondo tale interpretazione, la cosiddetta relazione acustica è la valutazione di clima acustico già indicata al comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 447/95 ed il tecnico abilitato è di fatto la figura professionale a conoscenza di tutti i contenuti tecnici del progetto e delle rilevazioni e dei criteri in base ai quali sia stato evidenziato il rispetto dei valori limite normativi.

Risulta comunque evidente che, in base alla legge n. 447/95, articolo 2, comma 6, l'unica figura idonea a redigere una dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici ove siano effettuate misure o verifiche dell'ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti, non può che essere un tecnico competente in acustica.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Marianna Perillo)




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**DPR N. 227 del 2011** 

Dr. Tommaso Gabrielli

**Regolamento semplificativo per promuovere lo sviluppo del sistema produttivo.**

La vigente disciplina - in merito alla documentazione di impatto acustico - prevede per le imprese **gli stessi adempimenti** indipendentemente dal grado di rischio della attività svolta. Il regolamento interviene introducendo un **criterio di proporzionalità** in merito agli adempimenti amministrativi e l'utilizzo della **pratica autocertificativa**.

Cosa prevede questo Regolamento:

1. Alcune tipologie di attività saranno **esentate dall'obbligo** di presentare la documentazione di impatto acustico.
2. Per tutte le restanti attività che non superano i limiti di riferimento (emissione) vi è la possibilità di produrre una **autocertificazione**.
3. **In tutti i casi in cui le attività comportino il superamento** dei limiti di riferimento (emissione) rimane l'obbligo di produrre la documentazione di impatto acustico.

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

**DPR N. 227 - CAPO III - ART. 4** 

Dr. Tommaso Gabrielli

**Comma 1**  
Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'Articolo 8 della Legge n. 447 del 1995, le **attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B**, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'Art. 8, comma 5, della Legge n. 447 del 1995, **ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.**

**Comma 2**  
Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica ovvero, ove questa non sia stata adottata, ai limiti individuati dal DPCM 14.11.1997, la documentazione di cui all'Articolo 8 della Legge n. 447 del 1995, **può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi dell'Art. 8, comma 5, della Legge n. 447 del 1995.

**Comma 3**  
**In tutti i casi** in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica ovvero, ove questa non sia stata adottata, ai limiti individuati dal DPCM 14.11.1997, è **fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'Art. 8, comma 6**, della Legge n. 447 del 1995 predisposta da un tecnico competente in acustica.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## DPR N. 227 - CAPO III - ART. 4



<p>1. Attività alberghiera.</p> <p>2. Attività agri-turistica.</p> <p>3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).</p> <p>4. Attività ricreative.</p> <p>5. Attività ludica.</p> <p>6. Attività sportive, escluse quelle ricreative, quelle con rilevante presenza di pubblico.</p> <p>7. Attività culturale.</p> <p>8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.</p> <p>9. Palestre.</p> <p>10. Stabilimenti balneari.</p> <p>11. Agenzie di viaggio.</p> <p>12. Sale da gioco.</p> <p>13. Attività di supporto alle imprese.</p> <p>14. Call center.</p> <p>15. Attività di istruzione in orario serale.</p> <p>16. Attività di istruzione finanziaria.</p> <p>17. Attività di istruzione immobiliare.</p> <p>18. Attività di istruzione assicurativa.</p> <p>19. Attività di informatica - software.</p> <p>20. Attività di informatica - hardware.</p> <p>21. Attività di informatica - internet point.</p> <p>22. Attività di concoscizione (parrucchiere, barbieri).</p> <p>23. Attività di bellezza.</p> <p>24. Estetica.</p> <p>25. Centro massaggi e solari.</p> <p>26. Percorso e tatuaggi.</p>	<p>27. Laboratori veterinari.</p> <p>28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.</p> <p>29. Ospedali, case di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore.</p> <p>30. Lavanderie e stirene.</p> <p>31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.</p> <p>32. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.</p> <p>33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.</p> <p>34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.</p> <p>35. Laboratori artigianali per la produzione di pasta.</p> <p>36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.</p> <p>37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione.</p> <p>38. Macellerie sprovviste del riparto di macellazione.</p> <p>39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggio, tintura e finissaggio.</p> <p>40. Laboratori artigianali di orficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.</p> <p>41. Escorte commerciali di orficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.</p> <p>42. Lustreria.</p> <p>43. Laboratori di restauro artistico.</p> <p>44. Riparazione di beni di consumo.</p> <p>45. Obiti.</p> <p>46. Fotografi.</p> <p>47. Grafici.</p>
--	---

Allegato B' di cui al  
 Comma 1, Articolo 4  
 Capo 3 del DPR n. 227  
 del 2011.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ALCUNI DUBBI DI BUON SENSO



Il Regolamento fa riferimento ai **limiti di emissione** quando stabilisce l'esclusione dall'obbligo di presentare la Documentazione.

La tutela ambientale configurata dalla Legge n. 447 del 1995 unitamente ai suoi regolamenti attuativi prevede la verifica di conformità rispetto a tutta una serie di limiti tra cui soprattutto quello differenziale.

Come si deve interpretare il comma 2 che prevede la deroga per le attività le cui emissioni sonore di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica.

Analogamente anche al comma 1 si prevede la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso in cui le attività di cui all'Allegato B non producano il superamento dei limiti di emissione.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## CONSIDERAZIONI 1 di 4



**IPOTIZZIAMO UN METODO UTILE PER AFFRONTARE LA NUOVA SITUAZIONE ?**

Il nuovo regolamento - indipendentemente da come sarà attuato nello specifico delle singole situazioni - fa emergere l'opportunità di distinguere con **facilità ed immediatezza** le situazioni a potenziale rischio da quelle per le quali si possa escludere ogni forma di rischio rumore.

**Tecniche di analisi semplificate** possono consentire una **valutazione orientativa ma sicura** nello stabilire o meno la conformità ai limiti di riferimento.

Art. 4 comma 1	Art. 4 comma 2	Art. 4 comma 3
Quando si prevede la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso in cui <b>non vengano superati i limiti di emissione.</b>	Quando viene indicata la possibilità per tutte le altre attività (diverse da quelle del comma 1) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso in cui <b>le emissioni non fossero superiori ai limiti di riferimento.</b>	Quando viene riconosciuta la necessità di fare ricorso alla documentazione nel caso fossero <b>superati i limiti indicati dalla classificazione acustica.</b>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## CONSIDERAZIONI 2 di 4



Relativamente al **comma 1** il tecnico avrà la possibilità di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore anche per le attività di cui all'Allegato B che fanno uso di impianti di diffusione sonora o che svolgano manifestazioni o eventi con diffusione musicale o utilizzo di strumenti musicali. In questo caso il tecnico dovrà comunque effettuare una qualche valutazione strumentale e/o previsionale.

Relativamente a quanto previsto al **comma 2** il tecnico avrà la possibilità di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per tutte le altre attività diverse da quelle indicate nell'Allegato B le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica. Anche e soprattutto in questo caso il tecnico dovrà effettuare una qualche valutazione strumentale e/o previsionale.

Il **comma 3** sembra scritto per evitare i problemi che possono emergere dalla applicazione dei primi due commi (a parte la solita incertezza circa l'applicazione alle emissioni, la documentazione sembra essere applicata nel caso in cui l'attività *comporti emissioni di rumore* superiori a quelli stabiliti dalla classificazione acustica).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## CONSIDERAZIONI 3 di 4



Si può immaginare di realizzare una **prima analisi semplificata** attraverso verifiche fonometriche e/o di calcolo previsionale adottando le più semplici regole dell'acustica e **nelle condizioni di massima cautela**. Il risultato ottenuto - anche affetto da importanti incertezze - potrà orientare il tecnico nelle **successive scelte anche di carattere formale**.

**Questo approccio può non consentire l'autocertificazione** per quelle situazioni i cui risultati non ne permettano la manifesta esclusione da ogni possibile e formale criticità acustica.

Una condizione imprescindibile rimane comunque quella di procedere con valutazioni semplificate che al limite producano **falsi positivi** (stima di un superamento che non esiste nella realtà) piuttosto che falsi negativi (stima di una falsa conformità).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## CONSIDERAZIONI 4 di 4



Le indicazioni e gli spunti forniti in questa presentazione sono oggetto di discussione tra gli specialisti esperti del settore.

Le valutazioni proposte e gli scenari ipotizzati sono frutto del mio buon senso e di alcune nozioni tecniche / normative apprese dalla lettura di documentazione.

Dopo un periodo di studio e di ricerca effettuato proprio per alimentare le mie conoscenze sugli argomenti in questione mi capita di constatare un paio di elementi: il primo è che l'aggiornamento della normativa vigente non chiarisce gli elementi di incertezza quanto piuttosto ne introduce di nuove, la seconda è che il professionista fatica un po' a superare alcune abitudini che lo portano a perdere quella flessibilità che a volte, proprio a causa di una normativa poco chiara, potrebbe risultare indispensabile.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## CONSIDERAZIONE ULTIMA



Leggiamo bene l'Art. 8 della Legge n. 447 del 1995 !

Al Comma 5 si legge che la documentazione di cui ai commi precedenti 2, 3 e 4 (clima, impatto acustico e previsione di impatto acustico) è sviluppata sulla base dei criteri regionali e **resa sulla base delle modalità di cui all'Art. 4 della Legge n. 15 del 1968.**

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede ...

---

---

---

---

---

---

---

---

Giornata Formativa per le Amministrazioni Comunali

## LA GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Dipartimento ArpaV di Verona - Venerdì 15 Maggio 2015

### FINE DELLA PRESENTAZIONE GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Dr. Tommaso Gabrieli  
tommaso.gabrieli@libero.it  
tgabrieli@arpa.veneto.it

Le informazioni, i grafici e i contenuti espressi costituiscono un valore e un sigillato materiale inserito alla mercato e alla giornata formativa. L'utilizzo del documento, parte di esso, o delle informazioni in esso contenute è vietato senza autorizzazione scritta dell'autore. Tutti i diritti riservati.

---

---

---

---

---

---

---

---